

(N. 2069)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEPORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1967

Riconoscimento agli insegnanti elementari di ruolo del servizio prestato nei doposcuola e nelle scuole sussidiate

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che ho l'onore di presentare al vostro esame ha lo scopo di riconoscere, ai fini della pensione, agli insegnanti elementari di ruolo, il servizio da loro prestato nei doposcuola dei Patronati scolastici e nelle scuole sussidiate.

Non si può non valutare nella sua giustezza l'opera educatrice, ricreatrice ed assistenziale che ha svolto il personale insegnante dei doposcuola dove i docenti si sono prodigati con passione all'insegnamento sempre controllato e qualificato dai Direttori didattici statali.

Lo Stato in più occasioni ha già riconosciuto il servizio prestato dagli insegnanti nei doposcuola e nelle scuole sussidiate. Infatti, il Ministero della pubblica istruzione con la legge 13 giugno 1952, n. 690, ha consentito ai predetti insegnanti di riscattare

— sempre ai fini della pensione — il servizio da loro prestato nei doposcuola.

Inoltre tale servizio ha anche formato oggetto di particolari agevolazioni nei concorsi magistrali e nelle graduatorie di merito per incarichi e supplenze.

È chiaro quindi che a taluni insegnanti è stata data la possibilità di riscattare, ai fini della pensione, il servizio prestato nei doposcuola e nelle scuole sussidiate; ad altri per avere titolo di preferenza nelle graduatorie per incarichi e supplenze; agevolazioni queste che rappresentano senza dubbio la buona considerazione in cui vengono tenuti detti insegnanti, sempre meritevoli di particolare apprezzamento ed attenzioni.

Ond'è che vi sono fondate ragioni di giustizia e di coerenza legislativa per chiedere la vostra approvazione del seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

Il personale insegnante elementare ha il diritto al riconoscimento del servizio prestato nei doposcuola dei Patronati scolastici e nelle scuole sussidiate, e di riscattare lo stesso servizio, ai fini della pensione, come venne già concesso con la legge 13 giugno 1952, n. 690.

**Art. 2.**

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1966 e, nella sua prima applicazione, si può derogare dall'articolo 6 della legge 11 marzo 1958, n. 46.